Nelle cause riunite promosse da

**Jean Reynier** (causa 79-63) e

**Piero Erba** (causa 82-63),

entrambi dipendenti della Commissione della C.E.E.,

con l'avv. Marcel Slusny, del Foro di Bruxelles,

e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso l'avv. **Arendt**, rue Willy Goergen 6

*ricorrenti*,

contro

**la Commissione della Comunità Economica Europea,**

rappresentata dal suo consulente giuridico, Dott. **Louis de** La Fontaine, in qualità d'agente,

e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso il Dott. **Manzanarès**, segretario del Servizio Giuridico degli Esecutivi **europei**, place de Metz 2

*convenuta*,

cause aventi ciascuna ad oggetto :

1° — L'annullamento della nomina in ruolo del ricorrente al grado A/4 e del rifiuto opposto dalla Commissione, il 21 maggio 1963, alla sua richiesta di reinquadramento al grado A/3,

— la condanna della Commissione a collocare il ricorrente al grado A/3,

— la condanna della convenuta alle spese del giudizio;

2° In subordine, il risarcimento dei danni.

## LA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE

composta dai Signori

Ch. L. Hammes, *Presidente*

R. Rossi e R. Lecourt (*relatore*), *giudici*

*Avvocato generale :* K. Roemer

*Cancelliere :* A. Van Houtte

ha pronunziato la seguente

## SENTENZA

### IN FATTO

### I — Gli antefatti

Il 1º aprile 1959 il Sig. Jean Reynier entrava in servizio presso la Commissione della C.E.E., sotto il regime detto « del contratto di Bruxelles », e veniva assegnato all'Ufficio Statistico Comune delle Comunità Europee col grado A/6, primo scatto. Il 1º marzo 1960 egli veniva promosso al grado 5, secondo scatto, e il 1º aprile 1961 otteneva il terzo scatto dello stesso grado. Il 22 dicembre 1961, la Commissione lo reinquadrava al grado A/4, secondo scatto, e lo nominava capo della divisione « Statistiche dei Paesi Associati d'oltremare », con effetto dal 1º dicembre 1961.

Il 21 gennaio 1963 egli veniva passato in ruolo al grado A/4, secondo scatto. Con lettera del 2 aprile 1963 egli chiedeva alla Commissione, a norma dell'articolo 90 dello Statuto del personale, che la sua posizione amministrativa fosse regolarizzata mediante nomina al grado A/3 con effetto dal 1º gennaio 1962.

Il 1º febbraio 1960 il sig. Piero Erba entrava in servizio presso la Commissione della C.E.E., sotto il regime detto « del contratto

di Bruxelles », e veniva assegnato all'Ufficio Statistico comune delle Comunità Europee, col grado A/5, secondo scatto. Con lettera del 14 dicembre 1960 la Commissione lo informava di averlo promosso al grado A/4, primo scatto e, con lettera del 26 maggio 1961, di averlo nominato capo della divisione « Banca-Conti finanziari » della Direzione « Statistica generale », senza mutamento di grado.

Il 21 gennaio 1963 egli veniva nominato in ruolo col grado A/4, secondo scatto. Il 15 febbraio 1963 egli confermava ricevimento dell'atto di nomina e rinunziava al contratto « di Bruxelles »; nella rinunzia si faceva tuttavia riserva dei « diritti acquisiti o esistenti dopo che era entrato in vigore il nuovo contratto ». Con lettera del 4 aprile 1963 egli chiedeva alla Commissione, a norma dell'articolo 90 dello Statuto del personale, che la sua posizione amministrativa fosse regolarizzata mediante nomina al grado A/3 con effetto dal 1º gennaio 1962. Tale richiesta fu appoggiata con una nota di data 24 maggio 1963 del sig. R. Dumas che firmò per il Direttore generale dell'Ufficio Statistico, e che fece richiamo alla tabella di corrispondenza fra impieghi-tipo e carriere che costituisce l'allegato I dello Statuto.

Con lettera del 21 maggio 1963, il Presidente della Commissione comunicava al Reynier e all'Erba che la Commissione non era in quel momento in grado di pronunziarsi sulle loro richieste, « giacché i problemi posti dall'articolo 102 e dalla tabella di corrispondenza fra impieghi-tipo e carriere (allegato I) vanno studiati nel loro complesso ».

Il Reynier e l'Erba hanno allora presentato alla Corte di Giustizia i ricorsi 79 e 82-63, depositati in Cancelleria il 29 luglio 1963.

## II — Le conclusioni delle parti

Nell'atto introduttivo, ciascun *ricorrente* ha concluso che la Corte voglia :

« 1) Dichiarare nulla e priva di effetti la sua nomina in quanto egli è stato nominato in ruolo al grado A/4;

2) Dichiarare nullo e privo di effetti il rifiuto opposto dalla Commissione, il 21 maggio 1963, alla sua domanda d'inquadramento;

3) Dichiarare che la Commissione è tenuta ad inquadrare il ricorrente al grado A/3;

4) In subordine :

Condannare la Comunità Economica Europea e, se del caso, la Commissione, a versare al ricorrente, quale risarcimento del danno, l'importo di 1 franco, con riserva di ulteriori precisazioni in corso di causa;

5) Porre tutte le spese del giudizio a carico della Comunità Economica Europea e, se del caso, della Commissione;

6) Dare atto al ricorrente :

*a*) ch'egli si riserva di dedurre in corso di causa tutti i nuovi motivi che si possano rivelare necessari per ribattere agli argomenti della convenuta o in relazione ai documenti eventualmente prodotti dal ricorrente;

*b*) ch'egli offre di provare con ogni mezzo ammesso, ivi compresa la prova testimoniale, le circostanze dedotte e non ancora documentalmente provate, qualora la convenuta le contesti. »

Nella replica, ciascun ricorrente ha formulato ulteriori conclusioni subordinate, chiedendo alla Corte di :

« Ordinare al Consiglio dei Ministri di fornire tutti i chiarimenti e di produrre tutti i documenti che la Corte riterrà opportuni onde illuminarla sulle difficoltà cui la convenuta si richiama;

Ordinare alla Commissione di esibire tutti i documenti relativi alle asserite difficoltà. »

In entrambe le cause la *convenuta* ha concluso che la Corte voglia :

« Dichiarare infondato il ricorso e statuire sulle spese in conformità alle norme vigenti. »

## III — I mezzi e gli argomenti delle parti

### A — *L'IDENTITÀ DELLA CONVENUTA*

I *ricorrenti* hanno convenuto al tempo stesso la Comunità Economica Europea e « se del caso » la Commissione della stessa Comunità, in considerazione dell'articolo 91 dello Statuto del personale. Essi sostengono che detto Statuto emana dai Consigli e che sarebbe utile conoscere i verbali, non pubblicati del Consiglio, relativi all'adozione di tale testo.

Posto che d'altro lato la Commissione asserisce che il Consiglio ha respinto determinate sue richieste in materia di bilancio, essi rilevano l'opportunità che la Corte, ove il Consiglio non intervenga, inviti quest'ultimo a fornirle tutti gli opportuni chiarimenti e documenti. Essi assumono di aver dovuto convenire la Comunità, ai sensi dell'articolo 210 del Trattato, in considerazione della loro domanda subordinata, tanto più che la Commissione invoca la forza maggiore che consisterebbe nell'atteggiamento tenuto dal Consiglio.

La *convenuta* ribatte che, tenuto conto della giurisprudenza della Corte, l'aver convenuto la Comunità Economica Europea costituisce una precauzione superflua e pone in rilievo che il Consiglio dei Ministri non è parte in causa, nè è intervenuto.

B — *LA DOMANDA PRINCIPALE*

I *ricorrenti* chiedono l'annullamento della loro nomina in ruolo al grado A/4, secondo scatto, deducendo i quattro motivi contemplati nell'articolo 173 e richiamandosi al principio del rispetto dei diritti quesiti. A norma dell'articolo 102 dello Statuto, detta nomina in ruolo avrebbe dovuto avvenire al grado e allo scatto anteriormente ottenuti, esplicitamente o implicitamente. Essi assumono di aver esercitato le funzioni di capo divisione, facendo richiamo, per suffragare il loro assunto, a vari documenti in cui la Commissione avrebbe ammesso tale circostanza.

La *convenuta* oppone che i motivi dedotti non sono stati sufficientemente precisati. I ricorrenti, avendo ottenuto esplicitamente il grado A/4, non potrebbero sostenere di aver ottenuto implicitamente un grado superiore, e ciò indipendentemente dalle funzioni che essi hanno esercitato prima o dopo l'entrata in vigore dello Statuto.

L'avere esercitato funzioni qualificate, durante il periodo prestatutario, come funzioni proprie ad un capo divisione, potrebbe avere come conseguenza un nuovo inquadramento dei ricorrenti solo a due condizioni : che la Commissione riconosca all'unità amministrativa da ciascuno di essi diretta la natura di divisione

ai sensi e sotto l'impero dello Statuto e che sia, per ciascuno di essi, disponibile e previsto in bilancio un posto di grado A/3.

Il Consiglio dei Ministri avrebbe respinto la richiesta della Commissione relativa ad un bilancio suppletivo per l'esercizio 1962, bilancio che avrebbe consentito di portare al grado A/3 determinati posti di grado A/4 coperti da dipendenti denominati « Capo divisione » durante il periodo prestatutario. Col bilancio 1964 la convenuta avrebbe d'altro lato chiesto che due posti di grado A/4 presso l'Ufficio Statistico passino al grado A/3, il che dovrebbe consentire di regolarizzare la posizione dei ricorrenti.

La Commissione sarebbe quindi obbligata a chiedere la reiezione della domanda principale.

I *ricorrenti* replicano che la loro esposizione dei motivi era sufficientemente precisa — tanto è vero che la convenuta ne ha compreso il significato — e si richiamano in proposito agli articoli 38, § 1, e 42, § 2 del Regolamento di procedura.

Essi denunciano la violazione dell'articolo 102 e dell'allegato I dello Statuto. Essi avrebbero tratto argomento dalla rispettiva posizione prestatutaria (posizione che è rimasta immutata) senza pretendere che questa attribuisca loro dei diritti, all'infuori di quelli che l'articolo 102 ne fa scaturire. Sarebbe inammissibile la distinzione operata dalla convenuta fra attribuzione implicita e attribuzione esplicita di un grado; essa sarebbe insostenibile sia in fatto (posizione dei dipendenti assunti col contratto di Bruxelles), sia in diritto (corretta interpretazione dell'art. 102).

Circa le due condizioni che la convenuta dichiara necessarie affinché i ricorrenti possano ottenere il grado A/3, la prima, cioè il riconoscimento che l'unità amministrativa che essi hanno diretto sia una divisione, non sarebbe mai stata menzionata e sarebbe in contrasto con numerosi fatti e documenti, in ispecie con la richiesta d'istituire, col bilancio 1962, dei posti di grado A/3. La seconda condizione, cioè l'esistenza di un posto disponibile di grado A/3, sarebbe ingiustificata, sia in diritto sia in fatto.

Dal punto di vista giuridico, non essendo il Consiglio intervenuto in causa, il suo eventuale rifiuto non giustificherebbe la

violazione dello Statuto; in caso di soccombenza della Commissione, il Consiglio sarebbe senza dubbio obbligato ad autorizzare gli, stanziamenti necessari per dare esecuzione alla sentenza. Sotto, l'aspetto di fatto, presso l'Ufficio Statistico sarebbe disponibile almeno un posto di grado A/3 e vari posti dello stesso grado sarebbero scoperti presso i servizi comuni, come risulta dagli avvisi di posto vacante.

D'altro lato, il bilancio della Commissione ha carattere globale : gli stanziamenti non riguardano i singoli uffici amministrativi. Ciò sarebbe dovuto al fatto che i dipendenti sono titolari di un grado, non già di un impiego determinato. La Commissione, nell'esporre le asserite difficoltà, sarebbe imprecisa e si limiterebbe a fare delle supposizioni.

Infine, quand'anche il Consiglio autorizzasse due nuovi posti di grado A/3 da assegnare ai ricorrenti, questi subirebbero comunque un danno economico e un pregiudizio per la loro carriera, posto che il nuovo bilancio ha effetto soltanto dal 1º gennaio 1964.

La *convenuta* ribatte che la tesi dei ricorrenti presuppone che un dipendente a contratto possa ottenere, implicitamente, un grado diverso da quello esplicitamente attribuitogli e che il primo prevalga sul secondo. Ciò sarebbe palesemente in contrasto con la lettera e con lo spirito dell'articolo 102 dello Statuto. Il grado implicito non potrebbe comunque essere inerente all'esercizio di determinate funzioni, giacché durante il periodo prestatutario non esisteva una tabella di corrispondenza dei gradi. La tabella di corrispondenza che costituisce l'allegato I non potrebbe attribuire dei diritti a un dipendente contrattuale.

Qualora la Corte respingesse la pretesa dei ricorrenti di essere nominati in ruolo al grado A/3, con effetto dal 1º gennaio 1962, in forza dell'articolo 102 dello Statuto, sorgerebbe il problema connesso dell'eventuale reinquadramento dei ricorrenti, in considerazione del fatto che dopo la nomina in ruolo essi hanno continuato ad esercitare le stesse funzioni. Ciò equivarrebbe in realtà a una seconda nomina la quale potrebbe aver luogo soltanto alle condizioni già menzionate.

Per quanto riguarda i posti vacanti, la convenuta rileva che il solo posto di grado A/3 previsto in bilancio e disponibile presso l'Ufficio Statistico è stato assegnato, nell'interesse del servizio, alla divisione « Paesi terzi e pubblicazioni » ed è stato dichiarato vacante con l'avviso che i ricorrenti hanno impugnato mediante i ricorsi 98 e 99-63. D'altro lato, il numero di posti all'Ufficio Statistico autorizzati per il 1963 dalle autortià finanziarie sarebbero precisamente indicati e il numero dei posti di grado A/3 non potrebbe essere aumentato.

C — *DOMANDA SUBORDINATA*

I *ricorrenti* pretendono il risarcimento del danno materiale e morale causato loro dall'illecito della Commissione consistente nel non aver immediatamente provveduto a descrivere le funzioni e le attribuzioni di ciascun impiego, benché il Comitato dello Statuto avesse terminato i suoi lavori e malgrado le esortazioni pervenute dall'Assemblea Parlamentare.

La *convenuta* rileva che, se la Corte accogliesse la domanda principale, la subordinata diverrebbe priva di oggetto e che nel caso contrario non vi sarebbe alcun danno risarcibile, non essendo stato provato l'illecito.

## IV — Il procedimento

La fase scritta si è svolta ritualmente.

Con ordinanza 12 marzo 1964 la seconda Sezione della Corte si è riservata, per motivi di connessione, di statuire con la presente sentenza sulle spese delle cause 98 e 99-63 (procedimento principale e procedimento sommario), promosse contro la stessa convenuta dagli stessi ricorrenti, i quali hanno poi rinunziato agli atti.

Per motivi di connessione, le presenti cause sono state riunite ai fini della discussione orale e della sentenza.

Il 13 maggio 1964, l'avvocato generale K. Roemer ha concluso per l'annullamento delle decisioni con cui la Commissione si è rifiutata di collocare i ricorrenti, con effetto dal 1º gennaio 1962, al grado A/3 e per la condanna della Commissione alle spese delle presenti cause e delle cause 98 e 99-63 (procedimento principale e procedimento sommario).

## IN DIRITTO

### Sulla ricevibilità

I ricorsi sono diretti contro la Comunità Economica Europea e, se del caso, contro la Commissione.

L'articolo 179 del Trattato C.E.E. dispone che « la Corte di Giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e i suoi dipendenti, nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto o dal regime applicabile a questi ultimi ». L'espressione « condizioni ... risultanti dalle norme applicabili » ai dipendenti implica necessariamente che l'autorità che ha il potere di nomina — la quale nei confronti dei dipendenti esercita i poteri del datore di lavoro — ha veste per stare in giudizio. Nella specie, detta autorità è la stessa Commissione.

Questa deduzione trova conferma nello Statuto del personale. L'articolo 91 di questo fà seguito, nel titolo VII intitolato « Mezzi di ricorso », all'articolo 90 che disciplina il ricorso gerarchico, ricorso che, per motivi di logica e di opportunità, dovrebbe sempre precedere il ricorso giurisdizionale. Il ricorso gerarchico va presentato all'autorità che ha il potere di nomina dell'istituzione da cui dipende il ricorrente. In mancanza di contrarie disposizioni, il ricorso giurisdizionale contemplato nell'articolo 91 dovrebbe ritenersi disciplinato da norme analoghe ed essere diretto contro la stessa autorità.

Onde dimostrare la necessità di convenire la Comunità, i ricorrenti si richiamano poi alla pluralità delle istituzioni ed al

modo in cui sono fra queste ripartite le attribuzioni in materia finanziaria e di bilancio.

La Corte rileva che lo Statuto è stato adottato, secondo il procedimento stabilito dall'articolo 212 del Trattato, dalle autorità all'uopo designate ed è di per sé opponibile alle istituzioni; ne consegue che l'interpretazione giudiziale di detto Statuto è anch'essa opponibile a tutte le istituzioni della Comunità.

L'autorità del giudicato osta d'altra parte a che siano rimessi in discussione i diritti giudizialmente sanciti. Posto che la Comunità costituisce un tutto unico, sarebbe inconcepibile che una decisione giudiziaria avesse l'autorità di cosa giudicata nei confronti di un'istituzione, nella specie della Commissione, e non nei confronti dell'intera Comunità. Per questi motivi, i ricorsi devono essere considerati come diretti contro la Commissione.

Quanto al resto, la loro ricevibilità non è stata contestata, né dà luogo a rilievi d'ufficio.

## Nel merito

I ricorrenti chiedono in primo luogo l'annullamento della loro nomina in ruolo al grado A/4.

L'articolo 102, i cui primi quattro paragrafi costituiscono, nella loro integrità, l'allegato X del nuovo Statuto del personale della C.E.C.A., era destinato a fissare dei criteri uniformi non soltanto per i dipendenti assunti in base al contratto detto « di Bruxelles », ma, a determinati effetti, anche per i dipendenti di ruolo e non di ruolo assunti a norma del vecchio Statuto C.E.C.A. Uno di questi criteri comuni consiste nel garantire a tutti i dipendenti delle Comunità europee chiamati a fruire dell'integrazione, il mantenimento della posizione acquisita prima dell'entrata in vigore dello Statuto (eccettuato il caso particolare contemplato nel secondo paragrafo di detto articolo), e ciò mediante la trasposizione quasi automatica, nella tabella di cui all'articolo 66 dello Statuto, del grado e dello scatto che era stato loro anteriormente attribuito, esplicitamente o implicitamente.

Prima dell'entrata in vigore dell'attuale Statuto, i dipendenti assunti sotto il regime detto « di Bruxelles », in mancanza di norme che determinassero il loro stato giuridico, avevano ottenuto un grado e uno scatto unicamente per analogia col sistema vigente nella C.E.C.A. È quindi legittimo ritenere che a questi dipendenti si riferisca l'articolo 102, là dove si parla del grado e dello scatto ottenuti « implicitamente », vale a dire implicitamente attribuiti per analogia col regime vigente nella C.E.C.A. La disposizione in esame si richiama infatti, per quanto riguarda la nomina in ruolo, unicamente al grado e allo scatto anteriori. Nel procedere alla nomina in ruolo in conformità all'articolo 102, cioè nella prima fase dell'integrazione, l'Amministrazione non deve necessariamente tener conto delle eventuali divergenze fra il grado in tal modo attribuito a ciascun dipendente e il grado che, secondo l'allegato I dello Statuto e la descrizione di cui all'articolo 5, ultimo comma, corrisponde al suo impiego in considerazione delle funzioni ad esso inerenti.

Ne consegue che la decisione di integrazione non è criticabile per il fatto che il ricorrente è stato nominato in ruolo allo stesso grado e scatto che gli era stato implicitamente attribuito prima dell'entrata in vigore dello Statuto.

Sotto questo aspetto, le impugnate decisioni d'integrazione sono pertanto legittime.

Tuttavia il dipendente che, in esito all'integrazione, abbia conservato il precedente impiego, impiego al quale corrisponde nel nuovo Statuto un grado superiore a quello ottenuto con la nomina in ruolo, ha diritto a che la sua posizione sia regolarizzata in conformità al principio della corrispondenza tra grado ed impiego, principio sancito dall'allegato I. Con lettere del 2 e, rispettivamente, del 4 aprile 1963, i ricorrenti hanno chiesto di essere collocati al grado A/3 con effetto dal 1º gennaio 1962. Nella specie è pacifico che i ricorrenti esercitavano le funzioni di capo divisione ed erano trattati come tali.

Nei nuovi Statuti del personale delle tre Comunità, dette funzioni corrispondono unicamente all'impiego stesso di capo divisione e quindi al solo grado A/3. La stessa Commissione ha d'altronde

qualificato « divisione » le unità amministrative dirette dai ricorrenti.

La circostanza che la Commissione non avesse tempestivamente proceduto alla descrizione delle funzioni contemplate nell'articolo 5 dello Statuto non poteva ostare al collocamento dei ricorrenti al grado A/3. L'allegato I, mediante il quale il Consiglio ha dato delle direttive per la redazione di detta descrizione, prevedeva infatti fin dall'entrata in vigore dello Statuto che i capi divisione fossero collocati a detto grado.

Lo Statuto, a norma del quale è avvenuta la nomina in ruolo, attribuiva quindi ai ricorrenti il diritto di essere collocati al grado A/3, corrispondente al loro impiego, con effetto dall'entrata in vigore dello Statuto stesso.

Essendo stata accolta la domanda principale, la domanda di risarcimento non può essere presa in considerazione.

La pratica va rinviata alla Commissione affinché questa adotti gli opportuni provvedimenti.

## Le spese

La convenuta è rimasta soccombente nelle sue tesi principali e va quindi condannata alle spese del giudizio, a norma dell'articolo 79, § 2, del Regolamento di procedura.

Con ordinanza 12 marzo 1964, la seconda Sezione della Corte si è riservata di statuire con la presente sentenza sulle spese relative alle cause 98 e 99-63 (ed ai connessi procedimenti sommari), promosse contro la stessa convenuta dagli attuali ricorrenti, i quali hanno in seguito rinunziato agli atti. Detta rinunzia appare giustificata di fronte all'atteggiamento assunto dalla convenuta la quale, all'udienza dell'11 novembre 1963 dedicata alle deduzioni orali delle parti nel procedimento per la sospensione dell'esecuzione, ha dichiarato che in caso di accoglimento dei presenti ricorsi i ricorrenti sarebbero stati collocati al grado A/3, con effetto dal 1º gennaio 1962.

Se tale dichiarazione fosse stata fatta in precedenza, i ricorsi 98 e 99-63 non sarebbero stati proposti. A norma dell'articolo 69, § 4 del Regolamento di procedura, le spese relative ai procedimenti 98 e 99-63 e 98 R e 99 R-63 vanno quindi poste a carico della convenuta.

Per questi motivi

Letti gli atti di causa,

Sentita la relazione del giudice relatore,

Sentite le deduzioni orali delle parti,

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale,

Visto il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea ed in ispecie l'articolo 179,

Visto lo Statuto del personale della Comunità Economica Europea e in ispecie gli articoli 5, 66, 90, 91, 102 e l'allegato I,

Visto il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee e in ispecie l'articolo 69,

## LA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

**1° È annullata la decisione del 21 maggio 1963 con cui la Commissione si è rifiutata di reinquadrare i ricorrenti Reynier (causa 79-63) ed Erba (causa 82-63);**

**2° Le pratiche sono rinviate alla Commissione;**

**3° Sono poste a carico della Commissione le spese relative alle presenti cause ed altresì quelle relative alle**

**cause 98 e 99-63, ivi compresi i procedimenti sommari.**

Così deciso a Lussemburgo, il 9 giugno 1964.

Ch. L. HAMMES R. ROSSI R. LECOURT

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 9 giugno 1964.

*Il Cancelliere* *Il Presidente della Seconda Sezione*

A. VAN HOUTTE Ch. L. HAMMES